

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 195/23/2011**

### **Svolgimento del processo**

All'udienza del 13/6/2011 il Relatore illustrava i termini della controversia.

Il ricorrente, Avvocato, ha impugnato il Silenzio Rifiuto correlato alle istanze presentate all'Agenzia delle Entrate in data 3/10/2000 per anno 1998 (All. 24), 22/3/2004 per l'anno 2000 (All. 25), 17/6/2005 per l'anno 2001 (All. 26), 29/3/2006 per l'anno 2002 (All. 27), per l'anno 2003 (All. 28) e per l'anno 2004 (All. 29), ed ha chiesto il rimborso delle somme, oltre gli interessi di legge, eccependo l'illegittimità del prelievo IRAP.

L'Ufficio si è costituito eccependo la sussistenza degli elementi che configurano l'Organizzazione con l'ausilio di dipendenti e collaboratori.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con riguardo agli anni oggetto della contestazione, dalle dichiarazioni allegate risulta che la parte ha sostenuto:

1) Nell'anno 1998: Quadro RE Rigo RE002 001 Valore dei beni strumentali € 1.249,00, Rigo RE007 001 Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni mobili € 312,00, Rigo RE010 001 Spese relative agli immobili € 9.319,00, Rigo RE012 001 Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa € 7.720,00, Rigo RE016 001 Consumi € 2.662,00, Rigo RE018 001 Spese di rappresentanza € 3.482,00, Rigo RE020 001 Altre spese documentate € 4.700,00; Quadro VA Rigo VA002 002 Beni strumentali non ammortizzabili € 6.966,00;

2) Nell'anno 2000: Quadro RE Rigo RE006 001 Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni mobili € 1.722,00, Rigo RE009 001 Spese relative agli immobili € 9.946,00, Rigo RE011 001 Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa € 7.536,00, Rigo RE014 001 Consumi € 1.867,00, Rigo RE016 001 Spese di rappresentanza € 3.958,00, Rigo RE018 001 Altre spese documentate € 7.847,00; Quadro VA Rigo VA003 001 Beni ammortizzabili € 5.110,00;

3) Nell'anno 2001: Quadro RE Rigo RE006 001 Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni mobili € 4.711,00, Rigo RE009 001 Spese relative agli immobili € 10.258,00, Rigo RE010 002 Spese per prestazioni di lavoro dipendente € 6.305,00, Rigo RE011 001 Compensi corrisposti a terzi per attività professionale e artistica € 4.183,00, Rigo RE013 001 Consumi € 2.935,00, Rigo RE014 001 Spese per prestazioni alberghiere € 3.907,00, Rigo RE018 001 Altre spese documentate € 12.058,00; Quadro VA Rigo VA003 001 Beni ammortizzabili € 14.066,00;

4) Nell'anno 2002: Quadro RE Rigo RE006 001 Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni mobili € 1.756,00, Rigo RE009 001 Spese relative agli immobili € 5.371,00, Rigo RE010 002 Spese per prestazioni di lavoro dipendente € 3.363,00, Rigo RE011 001 Compensi corrisposti a terzi per attività professionale e artistica € 3.358,00, Rigo RE013 001 Consumi € 1.563,00, Rigo RE015 001 Spese di rappresentanza € 1.769,00, Rigo RE018 001 Altre spese documentate € 7.655,00, Quadro VA Rigo VA003 001 Beni ammortizzabili € 51,00;

5) Nell'anno 2003: Quadro RE Rigo RE006 001 Spese per l'acquisto di beni strumentali € 2.015,00, Rigo RE009 001 Spese relative agli immobili € 5.363,00, Rigo RE010 001 Spese di lavoro dipendente e assimilato - per emersione € 5.731,00, Rigo RE011 001 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni artistiche € 1.428,00, Rigo RE013 001 Consumi € 1.372,00, Rigo RE015 001 Ammontare sostenuto per spese di rappresentanza

€ 1.500,00, Rigo RE018 001 Altre spese documentate € 9.241,00; Quadro VA Rigo VA003 001 Beni ammortizzabili € 310,00;

6) Nell'anno 2004: Quadro RE Rigo RE006 001 Spese per l'acquisto di beni strumentali € 2.314,00, Rigo RE009 001 Spese relative agli immobili € 5.498,00, Rigo RE010 001 Spese di lavoro dipendente e assimilato - per emersione € 6.770,00, Rigo RE011 001 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni artistiche € 153,00, Rigo RE013 001 Consumi € 1.513,00, Rigo RE015 001 Ammontare sostenuto per spese di rappresentanza € 1.978,00, Rigo RE018 001 Altre spese documentate € 9.486,00; Quadro VA Rigo VA003 001 Beni ammortizzabili € 1.355,00.

Il ricorrente ha prodotto sentenze relative all'anno 1999 emesse:

a) dalla Sezione n. 36 della Commissione Provinciale di Milano in data 5/2/2004, Sentenza n. 42/36/04, depositata il 6/4/2004 con cui veniva accolto il ricorso e condannata l'Agenzia delle Entrate di Milano 1 al rimborso dell'IRAP pari ad € 3.150,39 oltre interessi;

b) dalla Commissione Tributaria Regionale Lombardia Sez. 09 sull'Appello, con cui - con la Sentenza n. 72/09/2005 depositata l'11/4/2005 - confermava la Sentenza di 1° grado;

c) dalla Corte di Cassazione - Sez. 5° CIV. - con sentenza n. 22768/08 con cui rigettava il ricorso avverso la decisione di cui prima.

A tale riguardo si deve dare rilevanza alla considerazione che mentre per tale anno la motivazione per l'accoglimento dell'istanza di rimborso fondava sulla circostanza che il ricorrente aveva documentato di non aver fruito di collaboratori invece per gli anni 1998 e 2000 risultano prestazioni di personale dipendente e/o collaborazione coordinata e continuativa, queste ultime risultano per gli anni 1998 e 2000 mentre per quanto riguarda l'anno 2001 risultano Spese per prestazioni di lavoro dipendente (€ 6.305,00) e per compensi corrisposti a terzi per attività professionale (€ 4.183,00); per l'anno 2002 per lavoro dipendente (€ 3.363,00) e per compensi a terzi (€ 3.358,00); per l'anno 2003 per lavoro dipendente (EMERSIONE) (€ 5.731,00) e per compensi a terzi (€ 1.428,00); per l'anno 2004 per Spese dipendenti (EMERSIONE) (€ 6.770,00).

A tale riguardo si deve osservare che la qualificazione di "EMERSIONE" sta ad evidenziare la scelta "di convenienza" del professionista nel fruire di opportunità di regolarizzare rapporti di lavoro da ritenere ipoteticamente ma ragionevolmente . già preesistenti, con la conseguenza che tali anni risultano connotati da una realtà organizzativa idonea, come tale, ad incrementare le potenzialità produttive del ricorrente rilevanti ai fini dell'Imposta de qua. Stante l'originario carattere obiettivamente controvertibile della materia del contendere, rilevata la complessità delle questioni in fatto ed in diritto, si compensano le spese. (CASS. CIV. SEZ. III Sentenza 24/3/2011 n. 6737).

La Commissione

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.